

STATUTO

**LISS - LAVORO
INTEGRAZIONE SOLIDARIETA'
SOCCORSO - COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA NINO BIXIO 7

Numero REA: MI - 2605177

Codice fiscale: 11461810969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

del REPERTORIO N. 62.358 RACCOLTA N. 15.633

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la società:

"LISS - Lavoro Integrazione Solidarietà Soccorso - Cooperativa Sociale"

La società ha sede legale nel comune di Legnano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa può istituire sedi operative secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove in Italia.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilase sessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale e della mutualità tra i soci e in base ad essi agisce.

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende organizzare un'impresa con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati ed agli immigrati. Essa si propone pertanto lo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 della L. 381/91, nonché dell'articolo 3 della Legge regionale 22 ottobre 1988 n. 24 e successive modifiche e integrazioni. La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

*** servizi di segreteria**, per esempio non esaustivo:

indagini telefoniche, recupero dati e informazioni, telemarketing, contact center,

call center, dattilografia, stenografia, stenotipia, elaborazione dati, back office e front office;

*** servizi amministrativi e tecnici** di ogni genere e qualificazione, per esempio non esaustivo:

attività presso studi di ragioneria, studi commerciali e commercialistici, studi di progettazione, amministrazione di condomini, formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza presso enti pubblici e privati;

*** servizi rivolti alle aziende**, per esempio non esaustivo:

svolgimento di indagini di mercato, progettazione tecnica e organizzazione di campagne pubblicitarie, consulenze in ambito organizzativo, informatico e controllo gestione, formazione di gruppi di lavoro per interventi presso le aziende, progettazione, realizzazione, coordinamento corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale per privati e aziende in ogni ambito e forma, anche promossi con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie, lavori di confezionamento, montaggio, smontaggio, assemblaggio componenti di piccole e medie dimensioni, realizzazione di censimenti, servizi inventario, catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate nonché elaborazione, aggiornamento e gestione di banche dati personalizzate;

*** servizi di pubblica utilità**, per esempio non esaustivo:

pulizie, facchinaggio, sgomberi e traslochi, trasporto di beni e persone con mezzi propri e in noleggio; esecuzione di lavori di giardinaggio, sistemazione di aree a verde pubblico e simili, gestione di impianti sportivi;

*** servizi per i media**, per esempio non esaustivo:

promozione, gestione e collaborazione a iniziative editoriali per la produzione e distribuzione di monografie, guide turistiche, riviste, periodici d'informazione (con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani) riproduzione dei beni culturali, realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, compresa la diffusione di dati in qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo o magnetico, informatico e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale;

*** servizi di ristorazione**, per esempio non esaustivo:

attività di catering, ristorazione, bar, buffet, ricevimenti, centri pasti modernamente concepiti, distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità e simili;

*** servizi di assistenza**, per esempio non esaustivo:

assistenza e consulenza sanitaria e tecnica di ogni genere e grado di qualificazione per enti sanitari, studi professionali medici, ospedali, cliniche, RSA, centri medici pubblici o privati, centri di donazione del sangue, associazioni mediche o sanitarie, case farmaceutiche produttrici, società che si occupano di commercializzazione di farmaci, società che si occupano della commercializzazione di strumenti sanitari diagnostici e chirurgici, gestione di strutture sanitarie;

*** servizi commerciali**, per esempio non esaustivo:

rappresentanze di vendita di prodotti di ogni genere (di consumo, immobiliari, assicurativi, cosmetici, di abbigliamento, etc.) vendita all'ingrosso e al dettaglio, sia in sedi definite sia in itinere, assistenza all'attività commerciale in tutte le sue espressioni;

*** didattica ad ogni livello**, sia in presenza che a distanza, anche promossa con

risorse regionali, nazionali e/o comunitarie.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, strumenti e macchine, mobili ed immobili utili e necessari.

A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti e, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature, macchine e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia in Italia sia all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura direttiva e conduzione dell'impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche e la realizzazione dei processi produttivi;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa nei limiti di legge.

Sono soci cooperatori le persone fisiche e (solo nell'ipotesi in cui i soci della

Cooperativa siano almeno nove) giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori d'opera: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;
- c) soci fruitori: coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali.

Ogni socio viene iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese affini o identiche, o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6 Categoria speciale di soci

La Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quarto del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

I soci della categoria speciale:

- a) non possono essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria, nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile;
- b) hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;
- c) non possono rappresentare altri soci;
- d) sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti conosciuti ai soci e soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio della categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio della categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal successivo art.15:

- a) la inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, non giustificata da gravi motivi.
- Verificatasi una causa di esclusione, il socio può essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio della categoria speciale deve, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, farne apposita domanda all'organo amministrativo, che verifica la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione è comunicata

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo amministrativo deve notificare all'interessato la deliberazione motivata di esclusione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

TITOLO IV S O C I

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, ne presenta all'Organo amministrativo domanda scritta contenente, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del cognome, nome, la data e luogo di nascita, la residenza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, comunque non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 35 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ma coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. La deliberazione di ammissione va comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

La deliberazione di rigetto della domanda va motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo illustra, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Obblighi e requisiti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo e della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa alla Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera alla stessa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa; il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci. Le variazioni del domicilio del socio ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del socio.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, per fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- a) se abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali per gravi e comprovati motivi di ordine familiare;
- c) se il rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa oppure per altri motivi, da specificare in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso va comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo ne dà immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere all'arbitro con le modalità previste al successivo articolo 35 con lettera raccomandata.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà al consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi dei significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, oppure ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere dei comportamenti o commetta gravi mancanze o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'art. 35 e seguenti, a mezzo di raccomandata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diviene operante dalla annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, in ogni caso, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato qualora tuttora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 Decadenze, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti e degli eredi del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c) e g), oltre al pagamento dei danni e dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. In ogni caso la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, dal risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dei limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO - BILANCIO - UTILI

Art. 16 Del patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero centesimi);
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea oppure prevista dalla legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè allo scioglimento della società.

Art. 17 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie quote, deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 dell'aspirante acquirente, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione va comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il socio è libero di trasferire la propria

partecipazione e la società iscrive nel libro dei soci l'acquirente in una delle categorie del presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione alla cessione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assemblea può autorizzare l'Organo amministrativo ad acquistare o rimborsare quote delle società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede a predisporre il progetto di bilancio, la redazione della documentazione informativa e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, eventualmente ricompresa nella nota integrativa, ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per la approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla costituzione di riserve indivisibili per la rimanenza.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori.

Il presente statuto non prevede la possibilità, per la Cooperativa, di emettere strumenti finanziari; peraltro qualora in futuro eventuali modifiche statutarie prevedano tale possibilità non sarà comunque consentito remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 19 Ristorni

L'Organo amministrativo che predispose il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, che

potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) per erogazione diretta;
- b) per aumento della partecipazione detenuta da ciascun socio, esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, può deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, secondo comma lettera b), della legge n. 142 del 2001 secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci sarà effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, predisposto a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate oppure le ore retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica professionale;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività singola o collettiva.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 Organi

Sono organi della società: l'assemblea dei soci; l'Organo amministrativo; il collegio dei sindaci, se nominato; l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 21 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione (anche telematico) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, per le sole attività lavorative continuativamente svolte;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142 del

2001;

8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 2001; 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, oppure per la trattazione di argomenti di cui facciano domanda scritta agli amministratori tanti soci rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

L'assemblea delibera lo scioglimento anticipato della società o la trasformazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 24 Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio nell'assemblea straordinaria. Il verbale indica la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 Voto e delega

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche possono avere un massimo di cinque voti.

I soci, che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa (art. 2539, comma 2).

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice-presidente; in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 28 Compiti dell'Organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, tranne le materie previste dall'art. 2381, quarto comma, del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 29 Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano

informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica formalmente convocati o la totalità dei consiglieri anche su convocazione verbale. La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo,

che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè, quando sia necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza dal consiglio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Mancando il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 32 Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, può

conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 Collegio sindacale

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, che nomina anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 34 Controllo contabile

Nel caso in cui sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 35 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la cooperativa, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 37 Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero loro valore nominale
- 2) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci rivalutato a norma del precedente art. 18 e dell'eventuale sovrapprezzo
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà predisporre appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 39 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa in caso di scioglimento dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati previsti all'art. 37, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: *Bruzzese Mario*

Giuliana Longo

Mario Panigada

Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.